



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

ANNO XXVI N.1



BIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Sommario del quaderno N.1 / 2007

Editoriale	Metodi di affidamento di incarichi fra 39.700,00 e 211.129,00 Euro	.3
	D.I.A. e responsabilità	.5
Ordinamento	Restauro di beni tutelati, competenze professionali	.6
Notizie dal CUP	DDL 75/XIII	.10
Inserito	Norme di deontologia professionale	.13
Leggi I Decreti	Legge finanziaria 2007 Disposizioni in materia di urbanistica	.25
Leggi I Decreti	Legge finanziaria 2007	.28
Note e avvisi		.29

Publicazione bimestrale
in abbonamento postale

Direttore responsabile
Arch. Ivo Fadanelli

Redazione a cura di
A. Moschini e L. Fedrizzi

Direzione:
Galleria dei Legionari, 4
38100 Trento
Tel. 0461/236364
Fax. 0461/265274
e-mail: infotrento@avn.it
sito internet: www.tn.archiworld.it

Raccolta Pubblicitaria:
GBF - Via Lunelli, 13
38100 Trento
Tel. 0461/420708 - Fax 429742

Progetto grafico:
GBF sas Trento

Stampa:
LA GRAFICA srl
Z.I. via Matteotti 16
38065 Mori (TN)

In copertina:
Prefettura di Gumma - Giappone
Progettista: Kengo Kurma & Associates

Scritti, fotografie e disegni impegnano
soltanto la responsabilità dell'autore
Autorizzazione del Tribunale di Trento
N. 380 R.st. 14/6/82

Editoriale del Presidente

Metodi di affidamento di incarichi fra 39.700 e 211.129 Euro

di Mario Agostini

Sopra la soglia di affidamento diretto degli incarichi pubblici (39.700 Euro), assieme alla PAT, abbiamo individuato due metodologie di affidamento diverse: una già nota, ancorché da ridefinire nei dettagli operativi, l'altra nuova - quantomeno per i professionisti - ma già collaudata con le imprese.

Accanto al confronto concorrenziale con offerta economicamente più vantaggiosa è stata così definita la procedura ad invito con valutazione automatica di anomalia. In altre parole, l'invito a più soggetti ritenuti omogenei con aggiudicazione automatica mediante calcolo della media mediata sulle offerte.

Qualcuno ha sottolineato come un tale metodo, a differenza del confronto concorrenziale, comporti la valutazione di un solo parametro: quello economico.

Altri hanno invece rilevato come tale logica non sia intrinsecamente negativa, soprattutto qualora consenta che l'elemento prezzo non sia parametro di massimo ribasso.

Qualcuno ha evidenziato come a tale procedura di gara difettino elementi disciplinari.

Altri hanno invece apprezzato la mancanza di un giudizio discrezionale, sia per la semplificazione amministrativa sia

per la trasparenza. Non servono infatti commissioni qualificate né si espone l'aggiudicazione alla loro discrezionalità.

Qualcuno ha affermato trattarsi di una procedura di chiusura, in particolare ai giovani.

Altri hanno al contrario sostenuto che, tra le procedure ristrette, si tratta di una logica di apertura e trasparenza, evidenziando come il rischio di creazione di un oligopolio di soggetti incaricati sia invece estremamente alto qualora si ricorra alla procedura di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di parametri quali/quantitativi fuori dalla portata di molti.

Qualcuno ha espresso il timore che si vogliano così trascurare degli elementi meritocratici.

Altri hanno voluto richiamare l'importanza che un Ordine professionale si adoperi in primo luogo perché alla prestazione sia garantito il giusto prezzo, quel livello che da luglio 2006 ci hanno spiegato non essere più sufficiente a garantire la qualità ma che noi continuiamo a ritenere necessario.

A breve si potrà fare un primo consuntivo delle prime gare con valutazione di anomalia.

Noi - tra gli Altri - siamo convinti sarà positivo.

Il presidente dell'Ordine promuove piazza Dante e boccia la giunta guidata da Pacher

Gli architetti: "Stop ai Prg ispirati solo dal consenso"

da "L'ADIGE" del 16/02/2007

Sono positive le prime impressioni dell'Ordine degli Architetti sul nuovo piano urbanistico provinciale. L'impostazione piace, ma nell'incertezza di quanto prevederà la nuova legge, che assieme alla riforma istituzionale permetterà di far andare la macchina a regime, emergono anche forti timori per il futuro della disciplina urbanistica.

"Giudichiamo con grande favore l'elasticità del Pup che non è concepito come la madre di tutti i piani regolatori ma si pone che atto di indirizzo politico, flessibile e non solo impositivo" afferma Mario Agostini, Presidente dell'Ordine. Neanche l'invasione delle aree agricole di pregio, lamentata dal Comune di Trento, è considerata un grosso problema: "Difficile in questo momento valutarne la coerenza dal punto di vista cartografico, ma credo che siano strutturate in modo che la Provincia possa fare un passo indietro e si è già detto che ogni comune potrà in ogni caso individuare delle alternative a compensazione, purché rimanga intatta la quantità di aree sotto tutela. E questa è un'operazione che è giusto possano fare i Comuni".

La vera preoccupazione dell'Ordine è quel che succederà a valle del Pup, nelle Comunità di valle e nei Comuni.

L'esempio da non seguire è considerato in assoluto l'ultima variante al piano regolatore cittadino, attualmente all'esame della Commissione urbanistica provinciale. "La variante

2004 - commenta Agostini - è nata sull'istituzionalizzazione delle istanze e dopo la prima adozione ha avuto un vaglio squisitamente politico. L'impressione è che il consulente Busquets sia stato usato un po' come una foglia di fico rispetto ad una procedura risultata priva di elementi progettuali". Laddove insomma la disciplina urbanistica avrebbe dovuto suggerire un disegno coerente e una strategia razionale ha avuto il sopravvento la logica del consenso politico all'interno di una commissione che ha operato a porte chiuse. "Nell'ottica della riforma della legge urbanistica - prosegue Agostini - ci piacerebbe capire quale ruolo potrà avere la disciplina, che oggi sembra esautorata. Perché se altri comuni seguiranno le dinamiche di Trento la progettazione risulterebbe svilita e noi dovremmo lanciare un grido d'allarme. Vogliamo perciò fin d'ora appellarci alla Provincia affinché dia mandato alla Cup di vagliare i Prg, e in particolar modo la variante 2004 del Comune di Trento, per i loro contenuti. Perché se si continuasse a seguire le logiche del consenso ciò diventerebbe avilente. L'urbanistica richiede scelte di prospettiva, che non devono seguire la logica immediata dei costi-benefici". Infine un pensiero sui tempi di approvazione della riforma istituzionale e della nuova legge urbanistica: "Sarebbe bello conoscerli per capire quando la macchina andrà a regime".

D.I.A. e responsabilità

per il Consiglio dell'Ordine
arch. Roberto Bresciani

Con la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia), pubblicata nel numero straordinario 50 bis del B.U. della Regione del 17 dicembre 2004 ed entrata in vigore il giorno sabato 18 dicembre 2004, è stato modificato l'articolo 83 della L.P. n. 22 del 1991 aggiungendo nuove categorie d'intervento in relazione alle opere soggette a D.I.A. e sopprimendo la pratica dell'autorizzazione edilizia, togliendo quindi la possibilità di avvalersi dell'alternatività fra i due strumenti autorizzativi.

Tale novità, superficialmente salutata come una ventata di liberalizzazione e semplificazione nella gestione delle pratiche edilizie, ha portato in realtà ad un'ulteriore (e spesso non riconosciuta) assunzione di responsabilità da parte dei professionisti chiamati ad asseverare le D.I.A..

Tale assunzione di responsabilità ha trasformato il tecnico in "persona esercente un servizio di pubblica utilità" ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale (359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità; 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità). Questo ha fatto sì che quella che un tempo poteva essere una semplice svista o anche una leggerezza nella compilazione di un progetto, (una quota sbagliata, un errore di interpretazione di una normativa o una lettura disattenta di una destinazione d'uso) rimediabile con una tavola sostitutiva

o con una semplice correzione, diventa automaticamente reato di falso ideologico e comporta la denuncia a questo Ordine ed alla Procura della Repubblica. La puntualizzazione si è resa necessaria in seguito alle numerose segnalazioni che giungono (al Consiglio dell'Ordine ed alla Procura della Repubblica) da parte di molti uffici tecnici nei confronti di colleghi che, in seguito a difformità in quote o per erronee dichiarazioni, si trovano coinvolti in un procedimento penale. Pur rischiando di cadere nel pleonaso si invitano quindi i colleghi a non sottovalutare le Relazioni Asseverate che vengono allegate alle D.I.A. e di prestare particolare attenzione alle varie dichiarazioni (spesso rese per mezzo di "spunti" o "crocette" fatte su un interminabile elenco) che le accompagnano. La segnalazione comporta infatti l'avvio di un procedimento da parte di questo Ordine e della Procura. A titolo meramente didascalico si rammentano le sanzioni e le pene previste a proposito; la violazione delle Norme deontologiche prevede all'articolo 56 le seguenti sanzioni: "l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dell'art. 45 del R.D. 23.10.1925, n. 2537", mentre l'art. 481 del Codice Penale prevede invece che "chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da L. 100.000 a 1 milione".

Restauro di beni tutelati, competenze professionali

Di seguito copia della nota inviata dalle Soprintendenze per i beni architettonici delle province di Cagliari e Oristano e di Sassari e Nuoro, che si ritiene di interesse generale nell'ambito della materia in oggetto.
In calce alla nota il testo della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 21.03.2006 n. 5239.

Con riferimento alla copiosa giurisprudenza sul tema ed in particolare alle recenti sentenze del Consiglio di Stato (in particolare quella del 21 marzo 2006 sezione VI e del 21 aprile 2006 sezione V), si ricorda alle Amministrazioni in indirizzo come, sia nelle attività di Progettazione sia in quelle di Direzione Lavori di immobili tutelati ai sensi delle disposizioni vigenti di cui in oggetto o di spazi pubblici ad essi prossimi, o comunque per ogni complesso edilizio per il quale questa Soprintendenza riconosca, per le sue caratteristiche intrinseche, un bene culturale compreso fra quelli contemplati dal Codice Urbani, la competenza esclusiva appartiene alla attuale figura professionale dell'Architetto (settore "A" e sezione "A" dell'albo professionale).

Eventuali ulteriori figure professionali possono o debbono far parte di équipes di lavoro per particolari di rilevanza tecnica strutturale o impiantistica sempre sotto la diretta responsabilità della figura di Architetto capo-équipe di progettazione e /o Direttore dei Lavori (*gli articoli 16 e 17 della cosiddetta Legge "Merloni" 109/94 e successive modificazioni specificano come per i soli beni mobili e le superfici decorate di beni architettonici debba essere richiesta la compresenza nel gruppo di progettazione di soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa*).

Appare opportuno, inoltre, ricordare come il titolo accademico o la eventuale docenza in settori del restauro non possa supplire alla assenza di regolare abilitazione professionale.

Questa Soprintendenza è tenuta alla vigilanza in tal senso nel rispetto anche della recente citata sentenza del Consiglio di Stato del 21 marzo 2006 che testualmente recita: «se è vero infatti che spetta alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 18 L. n. 1089/1939 di autorizzare i progetti delle

opere concernenti i beni sottoposti alla legge stessa, il controllo del progetto - che mira ad assicurare la conformità dell'intervento alla salvaguardia del valore storico-artistico del bene - **non può non estendersi anche alla verifica della idoneità professionale del progettista** (come stabilita dal legislatore), secondo quanto riconosciuto in un più recente parere di questo Consiglio (Cfr. Cons. St. II, 23 luglio 1997, n. 386/97).»

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

(... omissis ...)

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

1) sul ricorso in appello n. 1368/2002, proposto da RAUTY FRANCESCO (... omissis ...);

contro

il MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI in persona del Ministro p.t., non costituito;

la SOPRINTENDENZA B.A.A. DI FIRENZE, PRATO E PISTOIA in persona del Soprintendente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi 12;

Interveniente ad Adiuvandum

il CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI in persona del Presidente p.t (... omissis ...);

2) sul ricorso in appello n. 1507/2002, proposto dall'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA (... omissis ...);

contro

RAUTY FRANCESCO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI non costituiti;

Interveniente ad Adjuvandum

il CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI in persona del Presidente p.t (... *omissis* ...);
per l'annullamento, in entrambi i ricorsi della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. III 22 dicembre 2000, n. 2674;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l'ordinanza della Sezione 11 maggio 2005, n. 2379;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 21 marzo 2006 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi altresì l'Avv. dello Stato Guida, l'Avv. Stanghellini e l'Avv. Bellomia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR Toscana l'ing. Francesco Rauty, laureato in Ingegneria civile nell'anno 1979 e iscritto all'albo degli ingegneri di Pistoia, impugnava il provvedimento del 2.9.1997 con il quale la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze, Pistoia e Prato ha negato il rilascio del nulla osta per lavori di straordinaria manutenzione di un immobile sottoposto a vincolo di interesse storico-artistico con la motivazione che «il progetto non può essere accolto in quanto è stato redatto da un tecnico non abilitato, in quanto non iscritto all'albo degli architetti».

A fondamento del gravame il ricorrente deduceva:

- che la disposizione contenuta nell'art. 52 R.D. 22 ottobre 1925, n. 2537, secondo cui «le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 per l'antichità e belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere», deve ritenersi abrogata per effetto delle successive disposizioni riguardanti la materia;

- che per effetto della direttiva comunitaria 10 giugno 1985, n. 384 in tema di riconoscimenti dei titoli di studio, le cui disposizioni sono direttamente applicabili e prevalgono sul diritto interno dei paesi membri della CEE, gli ingegneri civili laureati prima della entrata in vigore della direttiva sono automaticamente abilitati in tutta la Comunità (e quindi anche in Italia) all'esercizio della professione di architetto.

Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha respinto il ricorso avendo ritenuto infondate le censure prospettate nel ricorso anche alla luce del parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. II, con atto n. 386/97 del 23 luglio 1997.

Nei riguardi della anzidetta sentenza hanno proposto distinti atti di appello l'ing. Rauty Francesco e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia, riproponendo le medesime questioni giuridiche prospettate in primo grado.

Con ordinanza n. 2379 del 2005 la Sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi pregiudizialmente sulla interpretazione degli artt. 10 e 11 della direttiva comunitaria n. 384/1985.

Alla pubblica udienza del 21.3.2006 i due atti di appello sono stati tratti in decisione.

DIRITTO

1. Va preliminarmente disposta, per evidenti ragioni di connessione, la riunione dei due atti di appello in esame con i quali il dott. ing. Francesco Rauty, da un lato, e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia, dall'altro, impugnano la sentenza del TAR Toscana che ha respinto il ricorso proposto dallo stesso ing. Rauty avverso il provvedimento della Soprintendenza che negava la competenza professionale degli ingegneri in tema di lavori da effettuarsi su immobili tutelati dalla legge n. 1089/1939.

2. Le questioni sulle quali il Collegio deve pronunciarsi possono essere riassunte nei termini che seguono:

a) se la limitazione posta dall'art. 52 del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (che riserva alla "professione di architetto" "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364" (poi legge 1° giugno 1939, n. 1089), salvo che la "parte tecnica" che può essere compiuta anche dall'"ingegnere"), risulti o meno superata dalla legislazione successiva;

b) se in virtù della direttiva CEE 10 giugno 1985, n. 384 (recepita in Italia con D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 129) debba ritenersi che il titolo di ingegnere in ingegneria civile sia ormai equiparato a quello di architetto, ai fini dell'accesso alle attività nel settore dell'architettura, con il conseguente superamento della limitazione posta dal citato art. 52 R.D. n. 2537/1925;

c) se appartenga o meno alla competenza della Soprintendenza stabilire quando il progetto delle opere di cui al citato art. 52 debba essere redatto da un ingegnere o da un architetto.

3. Iniziando, per ordine logico, da quest'ultimo profilo non può essere condivisa la tesi sostenuta nell'atto di appello dell'ing. Rauty, che ha negato il potere della Soprintendenza di verificare la paternità professionale del progetto

richiamandosi ad un risalente parere del Consiglio di Stato (parere Cons. St., 12 luglio 1969, n. 663/68).

Se è vero infatti che spetta alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 18 L. n. 1089/1939 di autorizzare i progetti delle opere concernenti i beni sottoposti alla legge stessa, il controllo del progetto - che mira ad assicurare la conformità dell'intervento alla salvaguardia del valore storico-artistico del bene - non può non estendersi anche alla verifica della idoneità professionale del progettista (come stabilita dal legislatore), secondo quanto riconosciuto in un più recente parere di questo Consiglio (Cfr. Cons. St. II, 23 luglio 1997, n. 386/97).

4. Assodato, per quanto precede, che nella fattispecie in esame il Soprintendente aveva il potere di controllare se il progetto presentato si conformasse alle regole in tema di competenza professionale, si tratta di stabilire se la disposizione contenuta nell'art. 52 del Regolamento per la professione di ingegnere e di architetto (approvato con R.D. n. 2537/1925) debba considerarsi abrogata, come hanno prospettato gli odierni appellanti.

Nella ordinanza n. 2379 dell'11.5.2005, con la quale era stato rimesso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di decidere pregiudizialmente sulla interpretazione della direttiva comunitaria n. 384/1985, la Sezione ha già riconosciuto che tale asserita abrogazione non può essere comprovata facendo riferimento al T.U. del 1933 sulla istruzione superiore (art. 173 e tabelle allegate), ove il legislatore si è limitato ad equiparare le lauree di architettura e di ingegneria civile in funzione dell'accesso alla professione di architetto; e neppure richiamando la legge 7 dicembre 1961, n. 1264 (art. 15, 3° comma) che, laddove prevede come requisito per ricoprire il ruolo di architetto presso le Soprintendenze il possesso della laurea in architettura o in ingegneria civile, non stabilisce con ciò alcuna equipollenza tra le due lauree ai fini dello svolgimento della attività professionale.

Occorre aggiungere che la ripartizione delle competenze professionali tra architetto e ingegnere, come delineata nel citato art. 52, R.D. n. 2537/1925, non è venuta meno per effetto della normativa successiva che ha innovato la disciplina per il conseguimento del titolo di architetto e di ingegnere.

È bensì vero infatti che nel 1925 per conseguire tali titoli era sufficiente il semplice diploma di istruzione secondaria (e non già il diploma di laurea), e che nell'attuale ordinamento universitario il laureato in ingegneria civile deve avere acquisito una specifica preparazione anche nel campo dell'architettura, talché potrebbe ritenersi ormai anacronistica la limitazione posta dal citato art. 52 alla competenza professionale dell'odierno laureato in ingegneria, e in ogni caso meritevole di essere adeguata alla mutata disciplina delle professioni di architetto e di

ingegnere civile. Nondimeno la norma in questione, nella misura in cui vuole garantire che a progettare interventi edilizi su immobili di interesse storico-artistico siano professionisti forniti di una specifica preparazione nel campo delle arti, e segnatamente di un'adeguata formazione umanistica, deve ritenersi tuttora vigente. Fermo restando che, alla stregua della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto, ma solo «le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico»; restando invece nella competenza dell'ingegnere civile la cd. parte tecnica, cioè «le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria ...» (in questi termini Cons. St. II, n. 2038/2002 del 24 novembre 2004).

5. Si deve infine passare alla questione sulla quale si è maggiormente incentrato il giudizio, vale a dire se la direttiva comunitaria 10 giugno 1985, n. 384 abbia determinato la equiparazione dei titoli di architetto e di ingegnere civile ai fini dell'esercizio delle attività professionali nel campo della architettura, con conseguente superamento della normativa racchiusa nell'art. 52 R.D. cit..

Al riguardo giova premettere che gli artt. 2 e segg. della direttiva dettano le norme per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini degli Stati membri a conclusione di studi universitari riguardanti l'architettura, introducendo anche un regime transitorio di reciproco riconoscimento di taluni titoli tassativamente indicati.

Tra i titoli che beneficiano di tale riconoscimento automatico l'art. 11 menziona per l'Italia:

«- i diplomi di "laurea in architettura" rilasciati dalle università, dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita Commissione, l'esame di Stato che abilita all'esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto);

- i diplomi di "laurea in ingegneria" nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita Commissione, l'esame di Stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott.

ing. architetto o dott. ing. in ingegneria civile».

Con la ordinanza n. 2379 dell'11.5.2005 la Sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di decidere pregiudizialmente se per effetto della applicazione degli artt. 10 e 11 della Direttiva dovesse ritenersi attuata nell'ordinamento interno la equiparazione anzidetta. Con la stessa ordinanza si sottoponeva alla Corte di Giustizia la prospettazione degli odierni appellanti secondo cui, in difetto di una siffatta equiparazione, la normativa italiana avrebbe potuto dar luogo ad una discriminazione alla rovescia poiché, diversamente dagli ingegneri civili che hanno conseguito il titolo rilasciato in Italia, i soggetti in possesso di un titolo di ingegnere civile rilasciato da altro Stato membro avrebbero accesso (ove tale titolo sia menzionato nell'elenco di cui all'art. 11 della Direttiva) alle attività che in Italia sono riservate agli architetti, ai sensi del ripetuto art. 52 R.D. n. 2537/1925.

Ma alla ordinanza della Sezione la Corte ha risposto trasmettendo la decisione già assunta in fattispecie del tutto identica a quella in esame, nella quale si afferma che «la Direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto, né di definire la natura delle attività svolte da chi esercita tale professione»; ma ha invece ad oggetto solamente «il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli rispondenti a determinati requisiti qualitativi e quantitativi minimi in materia di formazione allo scopo di agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi per le attività del settore della architettura...».

In definitiva, secondo la Corte, la direttiva non impone allo Stato membro di porre i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria civile indicati all'art. 11 su un piano di perfetta parità per quanto riguarda l'accesso alla professione di architetto in Italia; né tantomeno può essere di ostacolo ad una normativa nazionale che riservi ai soli architetti i lavori riguardanti gli immobili d'interesse storico-artistico sottoposti a vincolo.

Alla stregua delle conclusioni formulate dalla Corte deve dunque ritenersi infondata la tesi degli appellanti secondo cui la disposizione dell'art. 52 R.D. cit. sarebbe stata superata dalla direttiva comunitaria.

Residua il problema, prospettato nella stessa pronuncia della Corte di Giustizia, se la disposizione in questione per effetto della direttiva comunitaria realizzi una discriminazione vietata dal diritto nazionale in relazione al trattamento che sarebbe riservato a chi è in possesso di uno dei titoli di ingegneria civile elencati all'art. 11 della direttiva; e se dunque possa essere sospettata di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 35 e 41 Cost. secondo quanto sostenuto dalle parti appellanti.

Ma siffatti dubbi non hanno ragion d'essere ove si consi-

deri che la stessa Corte di Giustizia ritiene che la direttiva non imponga allo Stato membro di porre su un piano di perfetta parità i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria civile per quanto riguarda l'accesso all'attività di architetto in Italia.

In altri termini, dalla applicazione della direttiva non consegue affatto che chi è in possesso di un diploma di laurea in ingegneria civile conseguito in un altro Stato della Comunità possa accedere all'esercizio di attività professionali riservate specificatamente agli architetti (secondo la legislazione italiana), a differenza di chi tale titolo abbia conseguito in Italia.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono i due atti di appello all'esame del Collegio vanno respinti dovendosi riconoscere che nelle fattispecie in questione la Soprintendenza ha correttamente applicato la disposizione di cui all'art. 52 R.D. n. 2537/1925.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del presente grado di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce i due ricorsi in appello in epigrafe indicati e, definitivamente pronunciando sui medesimi, li respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

(... omissis ...)

DDL 75/XIII

Disegno di legge

“Interventi per favorire l'accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali”

di Ivo Fadanelli

E' stato approvato il giorno 6 febbraio 2007, dal Consiglio della Provincia di Trento, il disegno di legge n° 75 “interventi per favorire l'accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali” presentato dal proponente, Consigliere Paolo Barbacovi, e sottoscritto dai Consiglieri Bondi, Parolari e Pinter. Il disegno di legge prevede, in sintesi, l'aggiornamento ed il potenziamento delle attività formative per le professioni intellettuali e l'accesso alla professione, attuate tramite il sostegno della Provincia attraverso la stipula di convenzioni con gli Ordini e Collegi professionali per la messa a disposizione degli strumenti necessari.

In questo senso lo scopo del D.d.l. è quello di contribuire, nell'interesse collettivo, alla formazione professionale attraverso il sostegno economico al fine di abbattere i costi di organizzazione gestione degli appositi corsi e contemporaneamente elevarne la qualità.

Il disegno di legge prevede quindi che possano beneficiare di finanziamenti provinciali i Consigli degli Ordini e Collegi trentini delle professioni intellettuali che organizzano scuole per l'accesso alla professione e per la formazione degli iscritti.

La formazione naturalmente ha dei costi economici, di tempo ed organizzativi, che gravano attualmente sulle spalle dei professionisti che scelgono di mantenersi aggiornati e preparati.

Si tratta quindi di soldi spesi, o meglio investiti dai professionisti che hanno delle ricadute positive per tutta la collettività.

E' quindi interesse di tutti infatti che i professionisti intellettuali, parliamo di avvocati, architetti, ingegneri, medici, commercialisti ecc., con i quali inevitabilmente capita di doversi confrontare, siano costantemente aggiornati e preparati e che la formazione sia mantenuta con scrupolo e coscienza.

Gli Ordini Professionali sono considerati dalla dottrina autentici garanti dell'attività libero professionale a tutela del cittadino.

Ruolo che può essere svolto con maggiore incisività appunto assumendo l'onere di gestire la formazione e l'aggiornamento degli iscritti e la puntuale verifica dei requisiti professionali, tra i quali non può mancare l'impegno continuo nell'aggiornamento.

L'importante risultato mette in rilievo come la trattazione del tema contenuto nel disegno di Legge sia avvenuto in un momento delicato nel quale a livello nazionale si sta discutendo degli Ordini professionali e della necessità di riforma del settore ordinistico.

Nella votazione il testo ha ottenuto 20 voti a favore su 25 presenti e 5 astensioni. Apprezzamenti sul testo sono venuti anche dai banchi dell'opposizione (Malossini FI), ha osservato l'importanza di valorizzare e qualificare le opportunità formative che accompagnano all'espletamento della professione e forniscono lo stimolo ad una crescita professionale.

Una prospettiva positiva per gli Ordini. Per il gruppo della Margherita il Consigliere Battista Lenzi ha affermato che tale provvedimento può fornire strumenti di aggiornamento indispensabili a coloro che svolgono professioni intellettuali affinché gli stessi abbiano possibilità di accesso all'aggiornamento e nel contempo sia possibile vigilare e certificare le capacità e le professionalità.

L'assessore all'Istruzione Tiziano Salvaterra anticipando il proprio favore al disegno di legge, ha affermato che la politica deve occuparsi delle professioni perché le professioni nel corso degli ultimi 30 anni hanno rappresentato via via un peso enorme nella formazione della ricchezza e nell'individuazione dei posti di lavoro sul territorio.

Il testo è stato inoltre arricchito rispetto a questa tematica e il disegno di legge non parla solo di formazione, ma affronta anche altre questioni altrettanto rilevanti quali la costituzione di una consulta provinciale con il coinvolgimento degli Ordini dei Collegi e degli enti locali.

Appassionante l'intervento del Consigliere Paolo Barbacovi che ha affermato: “nel confronto tra i sostenitori dell'abolizione degli Ordini senza se e senza ma e

io sostenitori della necessità di riforma degli Ordini io mi schiero con i secondi.

Quindi un risultato positivo per il Cup trentino, che ha fortemente voluto, proposto e appoggiato questa legge, seguendone l'iter assieme al proponente Consigliere Paolo Barbacovi con una costante concertazione, revisione e condivisione dell'articolato proposto.

Per il Cup, quindi, un primo passo importante che vede assegnare alle professioni intellettuali trentine quel ruolo fondamentale di interesse pubblico e aprire con la Provincia Autonoma di Trento un rapporto sinergico sul problema della formazione, aggiornamento e accesso alla professione mediante un costante osservatorio che garantisca una professionalità e una qualità sempre più elevata. Il Cup ha già attivato il tavolo con la Provincia per concludere in tempi brevi la stesura del regolamento e dare quindi avvio all'attuazione della legge.

LEGGE PROVINCIALE

Interventi per favorire l'accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Beneficiari

Art. 3 - Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti

Art. 4 - Accordi di programma e convenzioni

Art. 5 - Consulta provinciale

Art. 6 - Disposizione finale

Art. 7 - Disposizioni finanziarie

*IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga*

la seguente legge:

Art. 1 **Finalità**

1. La Provincia autonoma di Trento sostiene l'attività degli ordini e dei collegi trentini delle professioni regolamentate volta a promuovere l'accesso alla professione e la formazione continua degli iscritti agli ordini e ai collegi medesimi mediante l'organizzazione di percorsi formativi volti a: a) perseguire, favorire e migliorare la preparazione agli esami di Stato; b) perseguire, favorire e migliorare la formazione continua e l'aggiornamento degli iscritti agli albi e ai registri degli ordini e dei collegi.

Art. 2 **Beneficiari**

1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti da questa legge gli ordini e i collegi trentini delle professioni intellettuali che organizzano, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta dalla vigente legislazione e dai rispettivi statuti, percorsi formativi per l'accesso alla professione e per la formazione continua degli iscritti. 2. Gli ordini e i collegi professionali possono beneficiare dei finanziamenti previsti da questo articolo anche nel caso in cui affidino l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi previsti dal comma 1 ad altri organismi da essi promossi o individuati secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 3 **Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti**

1. Con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione e per la concessione dei finanziamenti previsti da questa legge e, in particolare: a) le modalità di presentazione delle domande, anche da parte degli organismi previsti dall'articolo 2, comma 2; b) le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari; c) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi.

Art. 4 **Accordi di programma e convenzioni**

1. In relazione alla materia disciplinata da questa legge, la Provincia può destinare parte delle risorse stanziare nel bilancio per le politiche a sostegno della qualità nelle professioni al finanziamento di accordi di programma o di convenzioni con ordini professionali, anche con il coinvolgimento di università e di centri di ricerca e di alta formazione professionale, allo scopo di concorrere e di sostenere i processi di formazione permanente nonché di promuovere, di implementare e di sostenere la definizione e l'utilizzo di strumenti e di metodologie in favore della tutela della qualità dell'attività professionale, anche attraverso forme di certificazione di processo e di prodotto. 2. Gli accordi di programma e le convenzioni previsti dal comma 1, anche in attesa della riforma degli ordinamenti delle professioni e degli ordini professionali, sono volti alla promozione di iniziative e di interventi che favoriscono in particolare: a) la certificazione, con riferimento a standard europei, della qualità dei servizi professionali anche in base all'utilizzo delle forme di esercizio associato della professione nonché di attività interprofessionali; b) la promozione dell'adozione e dell'utilizzo di metodologie e di procedure certificate per assicurare la qualità e la trasparenza del rapporto tra il cittadino-cliente e il professionista; c) l'adozione di metodologie e di strumenti operativi per

sostenere la formazione continua dei professionisti e la certificazione dei crediti professionali per attività svolte e per la formazione erogata e frequentata, nel rispetto delle discipline nazionali e comunitarie; d) l'adozione di metodologie per il monitoraggio della qualità dei servizi professionali. 3. Gli accordi di programma e le convenzioni individuano altresì le modalità di svolgimento, di verifica e di finanziamento delle iniziative e degli interventi secondo criteri di efficacia e di adeguatezza.

Art. 5

Consulta provinciale

1. La Provincia convoca annualmente i rappresentanti degli ordini e dei collegi trentini delle professioni, al fine di promuovere il coordinamento e la verifica degli interventi e delle attività previste da questa legge e di costituire sede di confronto tra la Provincia e i predetti ordini e collegi. 2. La Provincia promuove inoltre il confronto con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale e con il Consiglio delle autonomie locali, al fine di qualificare gli interventi previsti da questa legge attraverso la conoscenza dei bisogni del cittadino-cliente.

Art. 6

Disposizione finale

1. Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalle leggi provinciali relative alle professioni il cui ordinamento rientra nelle competenze della Provincia. Art. 7 Disposizioni finanziarie 1. Per i fini di cui all'articolo 3 e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007 e 2008. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.5.210). 3. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai

NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

in vigore dal 01.01.2007

delibera C.N.A.P.P.C. del 20 dicembre 2006

INDICE

Norme Deontologiche

Premessa

Capitolo I Principi generali

Capitolo II Norme relative alle modalità di esercizio della professione

Capitolo III Rapporti con i committenti

Capitolo IV Rapporti con le pubbliche autorità e con terzi

Capitolo V Rapporti con i colleghi

Capitolo VI Rapporti con l'Ordine professionale

Capitolo VII Sanzioni

Capitolo VIII Disposizioni finali

PREMESSA

Il paesaggio, il territorio e l'architettura sono espressione culturale essenziale dell'identità storica in ogni Paese.

L'architettura si fonda su un insieme di valori etici ed estetici che ne formano la qualità e contribuisce, in larga misura, a determinare le condizioni di vita dell'uomo e non può essere ridotta a un mero fatto commerciale regolato solo da criteri quantitativi. L'opera di architettura, ed in genere le trasformazioni fisiche del territorio, tendono a sopravvivere al loro ideatore, al loro costruttore, al loro proprietario e ai loro originari utenti. Per questi motivi sono di interesse generale e costituiscono un patrimonio della Comunità.

La tutela di questo interesse è uno degli scopi primari dell'opera progettuale e costituisce fondamento etico della professione.

La società ha dunque interesse a garantire un contesto nel quale l'Architettura possa essere espressa al meglio, favorendo la formazione della coscienza civile dei suoi valori e la partecipazione dei cittadini alle decisioni concernenti i loro interessi; gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti alle diverse sezioni dell'albo hanno il dovere, nel rispetto dell'interesse presente e futuro della società, di attenersi al fondamento etico proprio della loro disciplina.

Gli "atti progettuali" rispondono all'esigenza dei singoli cittadini e delle comunità di definire e migliorare il loro ambiente individuale, familiare e collettivo, di tutelare e valorizzare il patrimonio di risorse naturali, culturali ed economiche del territorio, adottando, nella realizzazione della singola opera e di ogni trasformazione fisica del territorio, le soluzioni tecniche e formali più adeguate ad assicurarne il massimo di qualità e durata, e il benessere fisico ed emozionale dei suoi utenti.

Le norme di etica professionale che seguono sono l'emanazione di questo assunto fondamentale che appartiene alla formazione intellettuale di ogni professionista iscritto all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, d'ora in avanti chiamato per brevità "iscritto". Esse completano, nell'ambito delle leggi vigenti, le Norme per l'esercizio e l'ordinamento della Professione.

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Nell’esercizio della professione, l’iscritto deve uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità e del decoro della professione e dell’Ordine.

Art. 2 – Le presenti norme valgono in qualunque forma venga esercitata la professione sia libera che dipendente, pubblica o privata.

Art. 3 – L’iscritto esercita la professione in conformità alle leggi vigenti ed opera nel rispetto dell’interesse generale della società che riconosce prevalente su quelli del committente e personale.

Art. 4 – Il comportamento professionale degli iscritti deve basarsi sull’assunzione di responsabilità dei propri atti, sull’autonomia culturale, sull’indipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica e professionale, sull’adempimento degli impegni assunti e sul rispetto del segreto professionale.

Art. 5 – L’iscritto svolge le sue prestazioni professionali solo quando non sussistano condizioni di incompatibilità e quando il proprio interesse o quello del committente non siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

Art. 6 – L’iscritto nel promuovere la sua attività professionale deve attribuirsi solo capacità o titoli pertinenti alla professione o riconosciuti dalla legge senza qualificarsi in modo equivoco, esercitare pressioni, o vantare influenze di qualsiasi tipo.

Art. 7 – L’iscritto sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto o diretto; non sottoscrive prestazioni, in forma paritaria, con persone fisiche o giuridiche che per norme vigenti non possono svolgerle.

Nel sottoscrivere e svolgere prestazioni professionali in forma collegiale o interdisciplinare deve assicurarsi che siano sempre esplicitate le singole competenze e responsabilità.

Art. 8 – Per l’iscritto qualsiasi forma di libera e leale competizione si basa esclusivamente sulla qualità del suo lavoro nel rispetto dei diritti dei colleghi.

Art. 9 – Al fine di tutelare l’affidamento della clientela, l’architetto, ove iscritto ad uno o più Settori della Sezione A o B, si avvale, in tutti i suoi rapporti con i terzi, del titolo professionale di “Architetto”, ovvero del titolo corrispondente al o ai Settori della Sezione in cui è iscritto.

Art. 10 – Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla lealtà, correttezza e chiarezza.

Art. 11 – Il rapporto con i colleghi deve essere improntato a correttezza, lealtà e chiarezza.



CAPITOLO II

NORME RELATIVE ALLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 12 – L'iscritto esercita la sua professione sia in qualità di libero professionista (singolo o associato), sia in qualità di dipendente che di funzionario pubblico.

Qualunque sia il suo stato professionale, l'iscritto deve disporre dell'indipendenza necessaria, che gli permetta di esercitare la professione in conformità all'interesse generale e alle regole deontologiche, e di assumersi così la responsabilità delle proprie azioni.

Egli informa immediatamente l'Ordine di ogni modifica che intervenga nel suo stato professionale.

Art. 13 – L'iscritto che voglia esercitare la professione in forma diversa da quella singola, deve accertarsi che gli altri componenti non si trovino in condizioni di incompatibilità, che i patti consociativi non siano in contrasto con le leggi che regolano la professione e con le presenti norme deontologiche e siano depositati presso l'Ordine di appartenenza.

Art. 14 – L'iscritto dipendente o pubblico funzionario, cui sia consentito per legge o per contratto svolgere in via eccezionale atti di libera professione, fatte salve le specifiche condizioni di incompatibilità fissate dalle vigenti norme, deve preventivamente inviare a mezzo di raccomandata al proprio Ordine copia della necessaria autorizzazione ottenuta per ogni singolo incarico.

CAPITOLO III

RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Art. 15 – L'iscritto nell'accettazione dell'incarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il committente, nel rispetto delle leggi vigenti e delle presenti norme, i contenuti e i termini della propria prestazione professionale e i relativi compensi.

L'iscritto determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

L'iscritto deve rapportare alle sue effettive possibilità d'intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.

Art. 16 – L'iscritto è tenuto a comunicare al committente ogni variazione di condizioni che possano modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

Art. 17 – L'iscritto deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità professionale.

Art. 18 – L'iscritto non deve subire passivamente la volontà del committente quando questa contrasti con la sua autonomia e con il suo prestigio.

Art. 19 – L'iscritto assolve, anche per il tramite della propria organizzazione, l'incarico conferitogli. Durante lo svolgimento può farsi rappresentare e coadiuvare da persona competente e gradita al committente, comunque sempre sotto la propria responsabilità e direzione e nei casi in cui ciò sia compatibile con la natura dell'incarico.

Art. 20 – La collaborazione con altro professionista, indicato dal committente durante lo svolgimento dell'incarico, è subordinata al reciproco gradimento.

Art. 21 – L'iscritto non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informarne il committente.

Art. 22 – L'iscritto, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni.

Art. 23 – Qualora il professionista intenda recedere dall'incarico a prestazione non ultimata, potrà farlo a condizione di prendere provvedimenti idonei a non danneggiare né il committente, né i colleghi in caso di incarico di gruppo, né i colleghi che lo sostituiranno e dovrà darne comunicazione al proprio Ordine.

Art. 24 – L'iscritto proposto quale consulente tecnico, anche in vertenze stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere il relativo incarico nel caso in cui si sia già pronunciato in precedenza.

Art. 25 – L'iscritto, se richiesto come consulente dall'Autorità giudiziaria o dalle parti di dare un proprio parere formale sulla congruità di onorari professionali rispetto alle prestazioni rese e agli accordi assunti, è tenuto ad assumere presso l'Ordine di competenza informazioni sui criteri che presiedono la materia.

Art. 26 – L'iscritto, nell'espletamento delle varie fasi progettuali, è tenuto a produrre tutti gli elaborati necessari e sufficienti per la definizione o realizzazione dell'opera nei limiti di quanto stabilito dall'incarico. La carenza, l'imprecisione o l'indeterminatezza degli elaborati, anche se non contestate dal committente, costituiscono motivo di inadempienza deontologica.

CAPITOLO IV

RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Art. 27 – L'iscritto cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici di qualunque tipo e/o Commissioni presso Enti pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona, dei poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica o all'ufficio pubblico esercitato per trarne un vantaggio professionale per sé o per gli altri.

Art. 28 – L'iscritto non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e delle presenti norme.

Art. 29 – L'iscritto che esegue per incarico di Pubbliche Amministrazioni strumenti urbanistici e loro varianti deve astenersi dal momento dell'incarico e fino alla loro approvazione definitiva dall'assumere incarichi privati di progettazione nell'area oggetto dello strumento urbanistico. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che abbiano collaborato alla stesura del piano o che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.

Art. 30 – L'iscritto che svolge l'incarico di consulenza per un'Amministrazione Pubblica in forma occasionale o continuativa, non può assumere incarichi professionali privati e pubblici aventi oggetto attinente la consulenza. Tale divieto è esteso anche a quei professionisti che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.

Art. 31 – Nell'esercizio professionale l'iscritto non potrà abbinare la propria firma come incaricato di svolgere mansioni professionali, anche parziali, a quelle di altri professionisti o persone, non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità.

Art. 32 – È competenza del Consiglio dell'Ordine dirimere i casi dubbi in merito all'applicazione delle norme del presente capitolo.

CAPITOLO V

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 33 – I rapporti di collaborazione tra colleghi dovranno essere preventivamente concordati in modo che risulti, anche pubblicamente, il preciso apporto professionale di ciascuno e dovranno essere improntati alla massima lealtà, correttezza e chiarezza.

Art. 34 – L'iscritto deve evitare ogni forma di illecita concorrenza nei riguardi dei colleghi.

Art. 35

1. L'informativa al cliente in ordine all'attività professionale è resa ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Spetta al professionista assicurare l'informazione al cliente in ordine a:

- i dati personali: nomi; indirizzi; formazione; specializzazioni; pubblicistica; attività didattica, con indicazione del periodo e dell'istituto presso la quale è stata svolta;
- i dati dello studio: forma organizzativa, soci fondatori, composizione, addetti, sedi, orari;
- le aree di competenza specifica;
- le caratteristiche della prestazione o del servizio;
- i criteri di calcolo dell'onorario, con particolare riferimento al prezzo e ai costi complessivi della prestazione.

3. Tale informativa può essere corredata da:

- fotografie: personali e dello studio;
- l'indicazione dell'attività professionale svolta: dati dei clienti privati e pubblici, ove da questi ultimi espressamente autorizzati; dati delle opere realizzate, anche con fotografia ove di pubblico dominio ovvero ove espressamente autorizzati dal cliente;
- l'indicazione della certificazione di qualità dello studio;
- l'indicazione della affiliazione a network professionali;
- premi e onorificenze e quant'altro relativo alla persona e allo studio limitatamente a ciò che attiene all'attività professionale esercitata.

4. L'informativa è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a mero titolo esemplificativo, il professionista è tenuto a:

- in caso di incarico congiunto, indicare le prestazioni professionali concretamente svolte;
- indicare i soli titoli professionali e accademici aventi valore legale;
- indicare i dati di soggetti terzi solo ove espressamente autorizzato;
- indicare le sole specializzazioni aventi valore legale;
- indicare il tipo di esperienza eventualmente maturata nelle aree di competenza: ruolo, natura, periodo e durata delle prestazioni svolte;
- indicare il soggetto affidatario dell'incarico professionale e, all'uopo, il regime di responsabilità della forma organizzativa con la quale svolge l'attività professionale.

5. I mezzi attraverso i quali è resa l'informativa devono salvaguardare il decoro e il prestigio della professione. In linea di principio – e a mero titolo esemplificativo – sono da considerarsi tali:

- la carta da lettere, i biglietti da visita, le targhe;
- le brochure informative inviate a mezzo posta, anche informatica;
- gli annuari e le rubriche professionali.

Art. 36

1. Per pubblicità si intende l'informativa in ordine all'attività professionale rivolta a soggetti indefiniti, siano essi la clientela già acquisita ovvero il pubblico. La pubblicità è resa secondo le disposizioni del presente articolo. La pubblicità è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a titolo meramente esemplificativo, di qualunque mezzo di comunicazione si avvalga il professionista è tenuto a:

- evitare il ricorso a espressioni enfatiche, laudative o denigratorie;
- adottare modelli e criteri simbolici compatibili con il principio della personalità della prestazione professionale.

2. I mezzi attraverso i quali è effettuata la pubblicità devono salvaguardare il decoro e prestigio della professione. In linea di principio – e a mero titolo esemplificativo – è da escludersi che possano essere considerati tali:

- i siti web e reti telematiche non attinenti, nemmeno indirettamente, alla professione;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio;
- l'utilizzo di testimonial.

Art. 37

1. È vietata ogni forma di pubblicità non palese.

2. La partecipazione del professionista ad eventi pubblici in ragione della competenza o attività svolta – come l'intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali – può essere oggetto di pubblicità da parte di soggetti terzi a condizione che il professionista medesimo si assicuri che:

- sia esclusa qualsiasi enfaticizzazione delle capacità e dell'attività resa;
- sia evitata la spendita del nome dei clienti;
- sia esclusa qualsiasi comparazione con l'attività di altri professionisti.

3. Il professionista che partecipa ad eventi pubblici in ragione della competenza o attività svolta – come l'intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali – può fornire informazioni in ordine alla attività professionale a condizione che:

- eviti di enfatizzare la propria prestazione e i risultati professionali;
- eviti di spendere il nome dei clienti;
- non offra prestazioni professionali;
- eviti di fornire indicazioni sugli onorari praticati.

4. L'organizzazione di convegni e seminari da parte del professionista è consentita alle condizioni di cui al presente comma.

5. Il professionista può avvalersi d'uffici stampa e di pubbliche relazioni a condizione che l'attività di promozione sia svolta nel rispetto delle disposizioni precedenti.

Art. 38 – L'iscritto non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di colleghi che stiano per avere od abbiano ricevuto incarichi professionali.

Art. 39 – L'iscritto chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente informare, per iscritto, il collega stesso, accertarsi del contenuto del precedente incarico e che esso sia stato formalmente revocato.

Prima dell'accettazione dovrà altresì verificare le prestazioni già svolte al fine di salvaguardare i compensi maturati. Sono fatti salvi i diritti d'autore.

Art. 40 – L'iscritto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega, e, in particolare, quando ne prosegue l'opera iniziata ed interrotta.

Art. 41 – Nel caso di un'opera progettata o di una prestazione professionale svolta in associazione, anche temporanea, con altri soggetti, l'iscritto nel citarla deve indicarne sempre i nominativi e gli specifici apporti. Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi che esercitino le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la propria professione di architetto.

Art. 42 – L'iscritto, quando sia collaudatore di un'opera, non può accettare nessun altro tipo di incarico per la stessa opera.

CAPITOLO VI

RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALE

Art. 43 – L'iscritto è tenuto ad osservare le deliberazioni assunte dal Consiglio dell'Ordine nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Art. 44 – L'appartenenza all'Ordine comporta per l'iscritto il dovere di collaborare col Consiglio dell'Ordine per il pieno rispetto delle norme deontologiche.

Art. 45 – L'iscritto ha l'obbligo di fornire i chiarimenti e le documentazioni che gli venissero richiesti dall'Ordine e di comunicare lo stato della sua condizione di esercizio professionale.

Art. 46 – L'iscritto che abbia motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare per iscritto il Presidente dell'Ordine.

Art. 47 – L'iscritto che ha accettato mandati o collaborazioni per conto del Consiglio dell'Ordine, deve adempiere a tutti gli obblighi conseguenti.

Art. 48 – L'iscritto che non partecipa senza motivazione alle votazioni elettive previste dalle leggi, viene meno ad un preciso dovere deontologico.

Art. 49 – L'iscritto che si trovi in condizioni di incompatibilità per l'esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata la copia della autorizzazione al proprio Ordine.

Quest'ultimo nel caso in cui la prestazione venga svolta al di fuori del proprio territorio darà comunicazione all'Ordine territorialmente competente.

Art. 50 – L'iscritto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri:

- informa tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione;
- dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli incarichi professionali in atto nell'ambito di pertinenza della commissione;
- dà sempre comunicazione al Consiglio dell'Ordine, specifica e preventiva all'accettazione, degli incarichi pubblici o privati che dovesse assumere nella sfera di pertinenza con il pubblico mandato od incarico quando ritenga che non sussistano incompatibilità;
- si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della dignità della categoria;
- non dovrà accettare di essere confermato nello stesso incarico per una seconda volta consecutiva sempre che non sia tenuto ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico. Ai fini del divieto di cui al precedente comma sono equiparati all'iscritto membro della Commissione anche i professionisti che siano con questo associati.

Art. 51 – L'iscritto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente assicurarsi che il relativo bando sia stato approvato dall'Ordine professionale o dal CNAPPC.

L'iscritto che per diretto incarico dell'ente banditore ha predisposto la stesura del bando ed ha contribuito alla definizione del tema del concorso non può parteciparvi.

La partecipazione ad un concorso, in qualità di concorrente o membro in giuria, per il quale sia stata emanata diffida dall'Ordine di appartenenza o dal CNAPPC non è consentita.

Art. 52 – L'iscritto non può essere componente di una Commissione giudicatrice di un concorso al quale partecipino, come concorrenti, altri professionisti che con lui abbiano rapporti di parentela o di collaborazione professionale in atto anche se informali.



Art. 53 – L'iscritto nominato quale membro di Commissione giudicatrice di un concorso:

- a) esprime un giudizio di merito sugli elaborati del concorso dopo aver verificato che siano state osservate le norme del bando da parte dei concorrenti e da parte della commissione giudicatrice;
- b) segnala al proprio Consiglio dell'Ordine e al CNAPPC le eventuali infrazioni ed ogni atto lesivo alla categoria compiute da iscritti, siano essi concorrenti o componenti la giuria o da altri membri della giuria;
- c) rifiuta incarichi, da parte di terzi o dallo stesso Ente presso il quale la Commissione giudicatrice è costituita, che gli derivino dalla sua veste di Commissario. Dovrà altresì astenersi dall'indicare, anche se sollecitato, nominativi di colleghi per l'affidamento di incarichi comunque connessi con il tema del lavoro per il quale la Commissione è stata costituita.

Art. 54 – Fatto salvo quanto disposto dalla legge i componenti del Consiglio o delle Commissioni dell'Ordine nonché gli iscritti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.

CAPITOLO VII

SANZIONI

Art. 55 – La vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine.

Art. 56 – Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono: l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dell'art.45 del R.D. 23.10.1925, n. 2537.

Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.

Art. 57 – Ogni infrazione relativa ad incompatibilità, concorrenza sleale, partecipazione a concorsi diffidati, mancato rispetto dei principi generali di cui al Cap.I, e comunque in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione fino a tre mesi.

Art. 58 – Le violazioni non previste all'articolo precedente comportano la sanzione dell'avvertimento o della censura.

Art. 59 – Nei casi di recidività relativi ad infrazioni previste ai precedenti articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi sei.

Art. 60 – La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.



CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 – Le presenti norme integrano e completano le norme legislative e regolamentari che disciplinano la professione degli iscritti all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. La loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di magistratura dell'Ordine professionale a tutela del valore e della dignità della professione.

Art. 62 – Le presenti norme sono comuni a tutti gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori italiani e stranieri autorizzati ad esercitare la professione in Italia, i quali devono rispettarle e farle rispettare. In conformità a quanto previsto dall'art.42 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 i singoli Ordini professionali possono integrare, acquisito il parere favorevole del CNAPPC, con un proprio regolamento, le presenti norme.

Art. 63 – Le presenti norme sostituiscono quelle attualmente in vigore, vengono pubblicate sul sito ufficiale della categoria e sono depositate presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, gli Ordini provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati della Repubblica Italiana.

Esse entrano in vigore al 1° gennaio 2007.

LEGGE FINANZIARIA 2007

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

Di seguito la circolare 149/07 del 10 gennaio 2007 diramata dall'Assessore all'Urbanistica e Ambiente della PAT.

*La legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2007)", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 2 gennaio 2007, supplemento ordinario n. 3, con conseguente **entrata in vigore** il giorno successivo **3 gennaio 2007**, ha introdotto, fra l'altro, alcune importanti disposizioni in materia di urbanistica che si illustrano di seguito.*

Art. 15, comma 4 – Disposizioni concernenti la realizzazione di opere di interesse pubblico da parte di Patrimonio del Trentino S.p.a

La disposizione prevede una speciale procedura semplificata con effetto di variante alle previsioni dei piani regolatori comunali, intesa a consentire la modifica della disciplina urbanistica di aree occupate da attività o infrastrutture che si ritenga opportuno trasferire in altra area per assicurarne una più idonea localizzazione sotto il profilo urbanistico, ambientale e funzionale, affidando tale compito a Patrimonio del Trentino S.p.a. in esecuzione di direttive della Provincia o in virtù di rapporti convenzionali con enti locali, altri enti ad ordinamento provinciale o regionale, con lo Stato o con l'Università.

La disciplina urbanistica dell'area su cui insistono le opere preesistenti può essere variata secondo la seguente procedura:

- a) la Provincia chiede al comune il mutamento di destinazione d'uso dell'area;*
- b) la richiesta, unitamente alla relativa documentazione, è depositata presso il comune per trenta giorni consecutivi ai fini della presentazione, entro il medesimo termine, di eventuali osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse; del deposito è dato avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale;*
- c) il consiglio comunale decide sulla proposta entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni;*
- d) il mutamento di destinazione è disposto mediante intesa tra il comune e la Provincia; la predetta intesa ha effetto di*

variante al piano regolatore comunale.

Art. 32, comma 1 – Disposizioni in materia di varianti ai piani regolatori per l'attuazione di patti territoriali

La norma prevede una modifica delle disposizioni di cui all'articolo 12 ter, comma 9 bis, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, concernenti l'efficacia delle varianti ai piani regolatori approvate ai sensi della procedura speciale prevista dal medesimo articolo ai fini dell'attuazione dei patti territoriali.

In particolare il termine entro il quale le opere previste dalla variante devono essere realizzate è stato elevato da cinque ad otto anni dalla data di approvazione della variante, qualora non sia previsto un termine specifico dal patto che comunque non può essere superiore a dieci anni.

Art. 52, comma 1 - Modificazioni all'articolo 18 quater della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 in materia di compensazione urbanistica

Il comma 5 dell'articolo 18 quater della L.P. n. 22 del 1991 prevede la possibilità per i comuni, nell'ambito della disciplina delle compensazione urbanistica, di affidare ai proprietari delle aree soggette a vincolo espropriativo, sulla base di una convenzione, la realizzazione di attrezzature e servizi pubblici. La modifica ha aggiunto il seguente periodo al comma 5: "Resta fermo in capo ai proprietari delle aree l'obbligo di rispettare la normativa comunitaria in materia di appalti, quando gli importi per la realizzazione di attrezzature e servizi superano le soglie comunitarie." Ciò consente di risolvere un dubbio interpretativo sul contenuto della norma, relativamente alla mancanza di un espresso riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici in caso di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, dubbio sollevato con ricorso dello Stato pendente dinanzi alla Corte Costituzionale, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di un'analoga disposizione della Regione Lombardia. L'integrazione risolve tale dubbio interpretativo facendo venir meno anche i presupposti del ricorso governativo.

Art. 52, comma 2 - Modificazioni all'articolo 18 sexies della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze

*La prima modifica al **comma 3**, ha aggiunto il seguente periodo: "È ammesso attraverso il piano regolatore generale*

definire le eccezioni all'applicazione del predetto limite, in ragione delle limitate dimensioni volumetriche e della localizzazione della costruzione esistente."

La modifica consente di gestire con maggiore flessibilità il limite del 50 % stabilito per il cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. n. 16 del 2005 con destinazione diversa da quella residenziale in alloggi per vacanze, prevedendo una possibile deroga in via del tutto eccezionale e tramite il piano regolatore al predetto limite in presenza di situazioni particolari connesse alle ridotte dimensioni dei fabbricati ed alla loro particolare localizzazione.

La proposta di ordine del giorno n. 55 approvata dal Consiglio provinciale nella seduta del 22 dicembre 2006, ha inoltre impegnato la Giunta provinciale ad approvare entro il 28 febbraio 2007 indirizzi e criteri "restrittivi e puntuali" per l'attuazione da parte dei comuni interessati delle possibili deroghe mediante i PRG. Resta fermo che la Giunta provinciale in sede di approvazione dei piani regolatori verificherà comunque la coerenza delle deroghe con i principi generali dell'articolo 18 sexies.

La seconda modifica riguarda il **comma 12**, mediante la sostituzione delle parole: "ad attività extra-alberghiere ai sensi" con le seguenti: "alle attività extra-alberghiere previste dall'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f)". Con questa modifica le case ed appartamenti per vacanze - CAV di cui alla legge provinciale n. 7 del 2002 sono equiparate, per i fini di cui all'articolo 18 sexies, agli alloggi per il tempo libero e vacanze soggetti alla disciplina del medesimo articolo. Ne consegue che dal giorno 3 gennaio 2007 anche le richieste di concessione edilizia o DIA per realizzare CAV sono soggette al regime di salvaguardia di cui all'articolo 12 della L.P. n. 16 del 2005 (si veda al riguardo la circolare dello scrivente di data 16 novembre 2005, prot. n. 5696/05 -13-II-PGM). Esse potranno essere autorizzate solo dopo l'approvazione dei PRG in attuazione dell'articolo 18 sexies e nei limiti del dimensionamento previsto per gli alloggi per vacanze.

Art. 52, comma 3 - Modificazioni all'articolo 42 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 in materia di varianti ai PRG

La modifica ha abrogato il periodo minimo di due anni dalla precedente adozione di variante o revisione del piano regolatore generale attualmente richiesto per potere adottare una nuova variante. Nel corso degli anni tale previsione ha subito numerose deroghe, soprattutto da parte di leggi di settore (attualmente le disposizioni di deroga riguardano ben dieci fattispecie diverse), tanto da rendere sempre più limitati i casi di applicazione della norma. Le recenti modifiche legislative alla legge urbanistica che richiedono per molti comuni l'adozione in via d'urgenza di varianti in adeguamento alla normativa provinciale in materia di residenza (interventi per i comuni ad alta tensione abitativa ed in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze) han-

no richiesto l'abrogazione definitiva della norma per non rendere problematico l'adeguamento alla legge provinciale n. 16 del 2005.

Art. 52, comma 4 - Modificazioni all'articolo 83 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 in materia di impianti fissi di telecomunicazione

La modifica ha introdotto il comma 2 bis nell'articolo 83, prevedendo che l'installazione di impianti fissi di telecomunicazione con potenza massima al connettore d'antenna non superiore a 3 Watt non è soggetta a denuncia d'inizio d'attività, né ai provvedimenti permissivi previsti dal comma 4 dell'articolo 88. I medesimi impianti sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio e possono essere installati senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti sono soggetti esclusivamente all'osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di campi elettromagnetici e devono essere segnalati all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed ai comuni territorialmente interessati entro sessanta giorni dalla loro installazione.

Art. 52, comma 5 - Modificazioni all'articolo 88 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 in materia di rilascio della concessione per impianti produttivi

La modifica in questione semplifica la procedura di rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi del settore secondario, a favore di soggetti diversi dalle imprese che hanno titolo per insediarsi nelle aree predette. La nuova disposizione consente la stipula della convenzione, già prevista dalla norma precedente, solo fra il comune e il richiedente facendo venir meno la necessità di prevedere la sottoscrizione della stessa anche da parte delle imprese produttive. La convenzione dovrà tuttavia stabilire le condizioni e i termini da osservare per l'insediamento nei fabbricati delle imprese che hanno titolo per esercitare l'attività ammessa dal piano regolatore, e dev'essere assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dal comune. La stipula della predetta convenzione è altresì richiesta ai fini del rilascio della concessione edilizia e della presentazione della denuncia di inizio attività per il riutilizzo, con o senza opere, di strutture produttive del settore secondario aventi le caratteristiche, anche dimensionali, individuate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

La Giunta provinciale può emanare apposite direttive per l'applicazione della norma.

Art. 52, comma 6 - Introduzione nella L.P. 5 settembre 1991, n. 22 dell'articolo 92 bis in materia di tunnel e serre a scopo agronomico

Il comma 6 ha introdotto il nuovo articolo 92 bis recante una specifica disciplina per l'installazione di tunnel e serre

a scopo agronomico, vale a dire per produzioni intensive orto-floro-frutticole o per la moltiplicazione delle piante. Tale articolo ha ripreso i contenuti delle circolari del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in materia per consolidarne, sotto il profilo normativo, i principi.

In particolare l'articolo prevede che le serre possono essere installate nelle zone espressamente previste dai piani regolatori generali, osservando le prescrizioni tecniche da questi stabilite.

I tunnel permanenti possono essere insediati, oltre che nelle zone agricole, anche in altre aree in cui l'attività agricola sia transitoriamente praticabile, nelle more della diversa utilizzazione delle aree secondo la destinazione di zona prevista dallo strumento di pianificazione, purché:

- a) non vi ostino prevalenti ragioni igienico-sanitarie;
- b) non sussistano altre limitazioni espressamente stabilite da norme o atti amministrativi settoriali;
- c) siano rispettate le distanze dai confini e dalle costruzioni stabilite dal regolamento edilizio. In assenza di specifiche disposizioni in merito nel regolamento edilizio e nelle more di adeguamento dello stesso, deve essere preventivamente acquisito il parere della commissione edilizia comunale che determina nei singoli casi le predette distanze.

L'articolo prevede espressamente che i tunnel temporanei non comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non sono conseguentemente soggetti ai titoli abilitativi richiamati al comma 1, fermo restando che devono osservare le condizioni generali richieste per l'installazione dei tunnel permanenti di cui sopra previste dal comma 3. In assenza delle misure previste dal comma 3, lettere b) e c), la gestione dei tunnel temporanei deve in ogni caso garantire la tutela igienico-sanitaria degli insediamenti interessati da permanenza di persone.

Il comma 5 definisce il tunnel temporaneo come una struttura:

- a) realizzata normalmente con tubolari ad arco di metallo e con copertura in films plastici leggeri;
- b) ancorata in modo non eccessivamente invasivo nel terreno, non collegata a fondazioni murarie reticolari o lineari, priva di impianti di climatizzazione, facilmente smontabile e rimovibile;
- c) nella quale il film di copertura, superficiale o laterale, è steso per la durata della stagione agronomica, al termine della quale deve essere obbligatoriamente rimosso o, in alternativa, ripiegato o avvolto lateralmente alla struttura;
- d) che, nel caso di definitiva dismissione della coltura ortoflorofrutticola e dell'attività di moltiplicazione di piante, deve essere completamente rimossa.

Sotto questo profilo è stato chiarito quindi che la precarietà del tunnel temporaneo non richiede la rimozione integrale dello stesso a fine stagione, ma semplicemente la rimozione dei film plastici di copertura anche mediante semplice avvolgimento degli stessi a lato della struttura.

L'articolo prevede altresì la possibilità da parte della Giunta provinciale di emanare apposite direttive e indicazioni per l'applicazione del medesimo articolo.

Il comma 7 dell'articolo prevede inoltre la possibilità di ricorrere alla regolarizzazione entro il 30 giugno 2007 delle serre, ivi compresi i tunnel permanenti, installati alla data di entrata in vigore della nuova legge (3 gennaio 2007) in assenza dei titoli abilitativi edilizi eventualmente richiesti. Fino alla scadenza del predetto termine non si fa luogo all'attivazione dei provvedimenti ripristinatori e sanzionatori previsti da L.P. n. 22 del 1991 e dalle altre disposizioni da essa richiamate e sono sospesi eventuali procedimenti ripristinatori o sanzionatori in corso. La regolarizzazione autorizzativa estingue in ogni caso eventuali procedimenti ripristinatori o sanzionatori pendenti.

Art. 54 – Istituzione del nuovo Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio

Con l'articolo in questione è stato introdotto nella legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, recante norme per l'erogazione di agevolazioni per il recupero degli insediamenti storici, il nuovo articolo 11 bis con il quale è stato istituito il Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio.

Il fondo si propone di favorire nuove modalità di finanziamento delle iniziative di recupero dei centri storici privilegiando, rispetto alle attuali procedure basate sulle singole domande di contributo dei comuni e dei privati, i progetti integrati, pubblici e privati, intesi non solo al recupero dei manufatti e beni di pregio espressivi dei valori culturali ed identitari locali, ma anche alla loro valorizzazione economica per favorire lo sviluppo delle comunità interessate secondo principi di sostenibilità, estendendo gli interventi anche alle iniziative di sistemazione, ripristino e valorizzazione del paesaggio.

L'attuazione del nuovo articolo 11 bis è subordinata alla fissazione da parte della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, dei criteri e modalità di gestione del fondo e di concessione dei finanziamenti.

LEGGE FINANZIARIA 2007

Di seguito una essenziale rassegna delle novità legislative previste dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 di interesse per i professionisti. Poiché la legge finanziaria consta di un articolo e 1.364 commi, il riferimento è a questi ultimi.

DEDUCIBILITÀ SPESE PER IMMOBILI STRUMENTALI (334 – 335)

La legge ha introdotto la deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing degli immobili strumentali all'esercizio di attività di lavoro autonomo, con riferimento agli acquisti ed ai contratti stipulati nel triennio 2007-2009. Per tale triennio la deduzione è indicata in un terzo della misura massima consentita. Le regole di calcolo delle quote di ammortamento rimangono quelle introdotte dalla L. 248/2006, art. 367 commi 7 e 7-bis.

Le plusvalenze e le minusvalenze generate dalle cessioni di quegli immobili rileveranno, invece, per la determinazione del reddito da lavoro autonomo.

Il costo di acquisto dell'immobile potrà essere dedotto per quote annuali non superiori a quelle previste dall'apposito decreto sui coefficienti di ammortamento.

I canoni di leasing saranno deducibili a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento stabilito con il decreto anzidetto, e comunque sia compresa fra un minimo di otto anni ed un massimo di quindici. I canoni sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano.

Le spese relative a ristrutturazione – manutenzione – ammodernamento degli immobili sono deducibili, per il periodo di imposta in cui sono state sostenute, nella misura massima del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili; eventuali eccedenze sono deducibili in quote costanti nei cinque periodi di imposta successivi.

Per gli immobili ad utilizzo promiscuo – ma solo a condizione che il contribuente non disponga, nel medesimo comune, di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio della professione – è possibile dedurre il 50% della rendita, ovvero, in caso di immobili in locazione o in leasing, il 50% del canone relativo. Nella stessa misura è possibile la deduzione delle spese per i servizi relativi all'immobile, nonché quelle relative a ristrutturazione – manutenzione – ammodernamento.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE – IVA AL 10% (387)

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, purché fatturati entro il 31 dicembre 2007, sono assoggettati ad IVA agevolata del 10%.

Per potere fruire dell'agevolazione è necessario che il costo della manodopera sia evidenziato separatamente in fattura.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (387 – 388)

La legge proroga al 31 dicembre 2007 la detraibilità del 36% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio.

La detrazione è possibile per spese nel limite di € 48.000,00 per unità immobiliare.

Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

RISCOSSIONE DEI COMPENSI IN CONTANTI (69)

La L. 248/2006, art. 35 comma 12, ha introdotto il divieto di riscuotere i compensi in contanti. Ne consegue che i compensi in denaro per le prestazioni professionali devono essere incassati esclusivamente con bonifici, assegni non trasferibili o altre modalità di pagamento postale-bancario, nonché con sistemi di pagamento elettronico.

La legge in oggetto ha disposto la possibilità del pagamento in contanti entro i seguenti limiti e scadenze temporali:

massimo € 1.000,00	fino al 30 giugno 2008
massimo € 500,00	dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009
massimo € 100,00	dal 1 luglio 2009.

La medesima legge ha inoltre previsto che il Ministero dell'Economia possa emanare un apposito decreto che individui ipotesi di deroga ai limiti stabiliti.

Note di servizio - avvisi

PROTOCOLLO ORDINI/PAT

Nella seduta del 19.01.2007 il Consiglio dell'ordine ha deliberato l'annullamento della propria deliberazione n. 286/1003 del 28.10.2003.

COMUNE DI TRENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. INTEGRAZIONE RELATIVA ALLO STANDARD PARCHEGGI PER GLI INTERVENTI EDILIZI FINALIZZATI AL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2007 del 16/01/2007.

www.comune.trento.it > regolamenti e atti generali > elenco completo > B02

COMUNE DI TRENTO, REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE EDILIZIA. MODIFICHE E INTEGRAZIONI RELATIVE ALLA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2007 del 16/01/2007.

www.comune.trento.it > regolamenti e atti generali > elenco completo > B03

COMUNE DI TRENTO, REGOLAMENTO PER LA DIFFUSIONE DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 133/2006 del 13/12/2006.

www.comune.trento.it > regolamenti e atti generali > elenco completo > B24

PAT - SERVIZIO CATASTO, NUOVA PROCEDURA PER CREARE RASTER

Secondo quanto comunicato con circolare 56/06-S-133 del 15 gennaio 2007 il Servizio ha reso disponibile una nuova procedura, semplificata, per creare file Tif associabili al Documento Docfa.

Su - www.catasto.provincia.it - per il professionista (download) - il programma testato (PDFCreator) assieme alle istruzioni.

ALBO PROFESSIONALE, INTEGRAZIONE DATI

Si ricorda che gli interessati possono richiedere in ogni momento l'integrazione dei dati da pubblicare nell'Albo professionale.

Modulo da inviare via fax (0461.265274) debitamente sottoscritto: www.tn.archiworld.it/seg_modul.php

BOLLETTINO IN RETE

Il bollettino di informazione, a partire dal n. 1/2006, è ora disponibile anche in rete.

www.tn.archiworld.it/bollettino.php